



Sent. 6982/06
Rep. 5277/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE IV

Il giudice, dott.ssa Maria Luisa Padova, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 42997/00 R.G. promossa

DA

[redacted] e [redacted] con gli Avv. R. Truffi
e C. Del Bono, presso il loro Studio in Milano Via
Visconti di Modrone 8/1 elettivamente domiciliati

- attori -

CONTRO

[redacted] res.te in Opera (MI), via Sporting
Mirasole 24

- convenuto contumace -

[redacted] e [redacted]
[redacted] con l'avv. G. Marega, presso il suo Studio
in Milano Via S. Francesco d'Assisi n. 8 elettivamente
domiciliate

- convenute -

[redacted] - Le [redacted] s.p.a. (P.Iva
00924321003) in persona del legale rappresentante in
carica, con l'avv. A. Sciumè, presso il suo Studio in
Milano Via Rossigni 8 elettivamente domiciliata

- terza chiamata -

[redacted] (C.f. [redacted]) con l'avv. E. Di
Natale presso il suo Studio in Milano C.sa di Porta
Vittoria 46

- terzo interveniente -

Conclusioni:

Svolgimento del processo

[redacted] i e [redacted] hanno convenuto in giudizio [redacted] i e [redacted], con atto di citazione rispettivamente notificato in data 12 e 3 luglio 2000.

Gli attori hanno esposto che il 25 ottobre 1993 avevano acquistato da [redacted] un immobile, sito in Milano Via Esterle 23, mediante scrittura privata autenticata dal notaio [redacted], e di avere provveduto al saldo del corrispettivo, in parte a mezzo assegni ed in parte mediante accollo dell'obbligazione di pagamento delle residue rate del contratto di mutuo, assistito da garanzia ipotecaria iscritta nel 1991 sull'immobile medesimo.

Solo nel 1998 i coniugi [redacted] venivano a conoscenza della pendenza di un giudizio di accertamento di simulazione, relativo al contratto di compravendita mediante il quale [redacted] - loro dante causa - era divenuto proprietario dell'immobile di Via Esterle 23; apprendevano altresì che la domanda giudiziale era stata trascritta presso i pubblici registri immobiliari il 22 giugno 1993, quindi in un momento antecedente rispetto alla trascrizione del proprio acquisto. Gli attori scoprivano inoltre l'esistenza di un'ipoteca giudiziale, iscritta sull'immobile in data 3 maggio 1993.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16/3-3/5/1999, accertava la predetta simulazione e conseguentemente dichiarava la nullità dell'acquisto della proprietà in capo al Sacchi.

Esposti pertanto ad azione di rivendica da parte di [redacted] (simulato alienante), oltre che all'azione esecutiva esperita dal creditore ipotecario, [redacted] i e [redacted] hanno chiesto dichiararsi la responsabilità contrattuale (con conseguente obbligo di risarcimento del danno) a carico di [redacted], in ordine alla evizione dell'immobile oggetto della compravendita stipulata il 25 ottobre 1993, e del notaio [redacted], per la mancata rilevazione delle formalità pregiudizievoli di cui sopra, risultanti dai pubblici registri.

[redacted] è rimasto contumace, mentre il notaio [redacted] si è costituito in giudizio, rilevando anzitutto che - stante la forma della scrittura privata autenticata - l'obbligo professionale su di sé incombente era esclusivamente limitato alla autenticazione delle firme delle parti, le quali ultime dovevano essere

considerate uniche responsabili delle proprie dichiarazioni; esponeva poi di avere proceduto alla effettuazione delle "visure" ipotecarie e catastali, e che la trascrizione della domanda di accertamento di simulazione e l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale non erano state evidenziate a causa di malfunzionamenti della Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'epoca. In ogni caso chiedeva limitarsi la propria responsabilità risarcitoria esclusivamente alla parte di prezzo saldata al momento della stipula dell'atto di vendita.

Il notaio [redacted] ha chiamato altresì in giudizio [redacted] al fine di essere tenuto indenne dall'eventuale condanna al risarcimento del danno nei suoi confronti.

[redacted] si è costituita in giudizio ribadendo nel merito le difese del convenuto Gallizia.

Ha tuttavia eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, per mancato pagamento del premio; ha chiesto ridursi la quota di indennizzo su di essa gravante al 30% dell'obbligazione risarcitoria eventualmente posta a carico del [redacted] (in quanto la polizza era stata stipulata in coassicurazione), dedotta in ogni caso la franchigia.

Con atto depositato il 3 marzo 2001 è intervenuto in giudizio [redacted]. Quest'ultimo ha esposto che l'atto di disposizione in favore di terzi da parte di Davide Sacchi era stato posto in essere in violazione della sua volontà, in quanto effettivo proprietario dell'immobile; ha rappresentato altresì la sussistenza di responsabilità extracontrattuale a carico dei coniugi Mossini per aver occupato senza titolo l'appartamento di Via Esterle 23. Nel merito, ha chiesto pertanto dichiararsi la responsabilità di ciascuna delle parti in causa (attori/ convenuti) per il fatto illecito così rappresentato e loro rispettivamente ascritto, con conseguente condanna al risarcimento del danno.

Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, in occasione della prima udienza del 14 marzo 2001 sono stati assegnati termini per il deposito di memorie e repliche; in particolare, gli attori hanno rappresentato la inammissibilità dell'intervento del terzo [redacted] stante la mancanza dei presupposti di legge.

Alla successiva udienza del 26 settembre 2001 l'avvocato del notaio [redacted] ha rappresentato il decesso del proprio assistito; pertanto il giudizio è stato



dichiarato interrotto.

Gli attori hanno riassunto il processo con atto depositato il 28 febbraio 2002, ed all'udienza del 20 gennaio 2003 sono stati concessi termini per il deposito di memorie ai sensi dell'articolo 183 comma quinto.

All'esito del deposito di memorie istruttorie e repliche, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 20 aprile 2005.

In data 23 giugno 2005 il procuratore di parte interveniente [redacted] ha depositato istanza ex art. 184 bis c.p.c., in conseguenza della quale la causa è stata rimessa in istruttoria e successivamente, all'udienza del 30 novembre 2005, le parti hanno precisato nuovamente le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione.

1. Giova anzitutto premettere che la sussistenza di una causa di evizione dell'immobile sito in Via Esterle 23, oggetto della compravendita stipulata in data 25 ottobre 1993, è stata pienamente provata in giudizio.

È pacifico tra le parti che la domanda di accertamento della simulazione della vendita, in base alla quale era pervenuta al [redacted] la proprietà dell'immobile *de quo*, sia stata trascritta in un momento antecedente alla trascrizione dell'acquisto della proprietà in favore degli attori; l'accoglimento della domanda giudiziale suddetta (intervenuta con sentenza Tribunale di Milano n.4447/1999) comporta le conseguenze disciplinate all'art. 2652 n.4) c.c.

Sussistono quindi gli estremi della responsabilità contrattuale dell'alienante - il convenuto [redacted] - per inadempimento ad esso imputabile in ordine al mancato acquisto della piena proprietà dell'immobile in capo agli odierni attori. Sotto tale profilo è peraltro il caso di precisare che dalla documentazione prodotta è emerso che la pendenza del giudizio di accertamento della simulazione era indubbiamente nota a Davide Sacchi. Come si evince dall'atto di citazione mediante il quale il predetto giudizio era stato introdotto (doc. 18 fascicolo attori), il contraddittorio era stato correttamente instaurato anche nei suoi confronti già nel giugno del 1993.

Siffatto comportamento tenuto dal venditore integra senz'altro la fattispecie di cui all'articolo 1483 del

codice civile e determina a suo carico il sorgere dell'obbligazione restitutoria del prezzo pagato e dell'obbligo di rimborso di spese e pagamenti legittimamente fatti per il contratto, nonché delle spese necessarie ed utili fatte per la cosa (articolo 1479 c.c.).

1.a. Quanto all'obbligazione restitutoria, si rende necessario precisare quanto segue.

Gli attori hanno documentato, anzitutto, il pagamento della complessiva somma di lire 60 milioni, mediante quattro assegni (doc. da 1 a 4 fascicolo parte attrice) intestati a [redacted] e da quest'ultimo posti all'incasso. Parimenti, gli assegni di cui ai documenti 8, 11, 12 e 14, per la complessiva somma di lire 69.900.000 risultano emessi in beneficio dell'odierno convenuto e dallo stesso riscossi. Pertanto i coniugi [redacted] e [redacted] hanno diritto ad ottenere la restituzione della somma complessiva di lire 129.900.000, poiché costituente il pagamento di un corrispettivo non dovuto.

Quanto ai titoli di credito di cui ai documenti 9 e 13, intestati a "[redacted]" e ad "[redacted]", la dichiarazione sottoscritta dal [redacted] personalmente (doc. 49 fascicolo attori) induce a ritenere verosimile quanto addotto dagli attori, ossia che tali assegni erano stati consegnati al [redacted] "in bianco" e che lo stesso ha provveduto in un secondo momento ad indicare il beneficiario di pagamento. Infatti, la dichiarazione resa dal terzo, espressamente indirizzata all'avv. Truffi, fa riferimento agli "assegni contestati" ed alla consegna degli stessi da parte di [redacted] è pertanto palese il riferimento alla controversia in esame, e tale circostanza collima con le allegazioni attoree, precise, ampiamente circostanziate, riscontrate da numerosi elementi oggettivi e pertanto attendibili.

Al contrario, quanto all'assegno di lire 7 milioni, datato 1° ottobre 1993, ed intestato a [redacted] (unico giratario), non vi è prova in atti della riferibilità di tale pagamento alla vicenda contrattuale in esame; infatti, non vi è traccia - neppure nelle allegazioni di parte attrice - di tale nominativo, e soprattutto del legame eventualmente intercorrente tra lo stesso e il convenuto [redacted]. Stante il suddetto difetto probatorio - limitatamente a tale ultimo importo - la domanda restitutoria non può trovare accoglimento.

Anche la parte di prezzo corrisposta mediante l'accollo

delle residue rate di mutuo deve essere restituita agli attori. Questi ultimi hanno fornito prova (documenti da 20 a 29 fascicolo parte attrice) dell'adempimento del pagamento della complessiva somma di lire 72.047.000, in beneficio del convenuto [redacted] personalmente, che ne ha altresì rilasciato quietanze scritte, tutte contenenti l'esplicito riferimento al saldo della rata di mutuo. Parimenti, l'assegno circolare di cui al doc. 31 (*ibidem*) corrisposto direttamente all'istituto bancario mutuante corrisponde a parte di un corrispettivo non dovuto, per l'ammontare di lire 8.441.000.

In sintesi, gli attori hanno diritto alla restituzione della complessiva somma di Lire 250.488.000, pari ad Euro 129.366,30. Tale somma, in quanto debito di valuta, deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale (3 luglio 2000) ad oggi: ciò ai sensi del disposto di cui all'art. 2033 c.c., ed osservato che (Cass. n.10844/1995) la buona fede dell'*accipiens* deve essere presunta, in mancanza di qualsiasi allegazione di parte che chieda concludersi in senso contrario. Gli interessi così individuati vengono calcolati in complessivi Euro 21.753,03.

1.b. Rispetto all'obbligazione di rimborso delle spese e dei pagamenti legittimamente fatti per il contratto, risulta in atti (doc. 5) che gli attori hanno corrisposto anzitutto la cifra di Lire 8.700.000 (Euro 4.490,00) quale corrispettivo per l'opera svolta dall'agente immobiliare [redacted] esborso direttamente riconducibile alla avvenuta conclusione dell'accordo tra le parti. Deve essere secondariamente annoverato tra i pagamenti legittimamente fatti e riconducibili al contratto l'importo di lire 10.039.000 (Euro 5.184,71; doc. 7) corrisposto al notaio Dott. [redacted] a saldo dei propri onorari e spese.

1.c. Per quanto attiene alle spese sostenute nella "utilità della cosa", gli attori hanno fornito un preciso e dettagliato elenco, tuttavia non idoneo a comprovare l'effettività dei pagamenti sostenuti; infatti, si tratta di un documento proveniente dagli attori medesimi, che non ha ulteriori riscontri in atti (ad esempio, fatture o ricevute di pagamento), ad eccezione della dichiarazione contenuta al doc. n. 46, recante la firma di un terzo (indicato nella memoria istruttoria in data 18 luglio 2003 come [redacted]): solo il pagamento di tale ultimo importo (pari a lire 10 milioni, ossia Euro 5.164,57) può ritenersi provato, stante l'esplicita

indicazione nella dichiarazione della causale del versamento (rifacimento bagno e opere di muratura) ed il preciso riferimento all'immobile oggetto di causa.

1.d. In ultimo, competono ai compratori ai sensi dell'articolo 1483 comma secondo c.c. le spese giudiziali sostenute dagli stessi nel giudizio di evizione (documenti 47 e 48), quantificate in complessivi euro 6.058,80, comprensivi di IVA.

1.e. La richiesta risarcitoria relativa al danno psicofisico subito dagli attori in relazione all'inadempimento contrattuale del venditore non è sorretta da alcuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi del lamentato danno, e pertanto deve essere rigettata.

2. Con riferimento all'azione di responsabilità esercitata nei confronti del notaio che aveva rogato l'atto di compravendita, occorre anzitutto precisare che la scelta della forma utilizzata per la stipula del contratto, ed in particolare della scrittura privata autenticata, non costituisce di per sé motivo di esonero dell'obbligo, gravante sul pubblico ufficiale, di effettuare apposite ricerche presso i pubblici registri immobiliari, al fine di garantire alle parti la realizzazione del proprio intento negoziale (ossia, nella fattispecie, l'acquisto a beneficio degli attori della piena proprietà dell'immobile di via Esterle 23).

Salva la presenza di apposita clausola in tal senso, ossia della richiesta delle parti di autenticare esclusivamente la propria firma con esplicito esonero del notaio dalla responsabilità quanto al resto (Cass. n. 5868/06), la giurisprudenza di legittimità pacificamente sul punto ribadisce che "rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare (nella specie, scrittura privata autenticata), lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle cosiddette "visure" catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni" (Cass.n. 547/02, n. 10493/99, n. 4020/95).

Nella fattispecie in esame, secondo quanto ha rappresentato la difesa della parte convenuta, l'attività di ricerca (visure immobiliari) non è mancata, quanto

6


piuttosto non avrebbe consentito di rilevare l'effettiva presenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli relative all'immobile oggetto di vendita, a causa dei "noti problemi che affliggevano le conservatorie dei registri immobiliari all'epoca".

Occorre osservare che tale circostanza, laddove effettivamente sussistente, non avrebbe comunque esonerato il notaio dalla propria responsabilità professionale, bensì avrebbe piuttosto comportato un innalzamento dell'onere di diligenza gravante sullo stesso (arr. 1176 co II c.c.). Infatti, non solo il professionista incaricato avrebbe dovuto procedere alle operazioni di verifica con particolare cura (mentre, come pare emergere dalla formulazione del cap. 1 della memoria istruttoria nell'interesse degli eredi del notaio [redacted], la visura fu effettuata nel maggio 1993, a fronte dell'atto di compravendita rogato nell'ottobre dello stesso anno), ma - soprattutto - avrebbe dovuto rendere edotte le parti in ordine alla impossibilità di ottenere risultati certi (Cass. n. 1330/2004), elemento quest'ultimo neppure rappresentato nei propri atti difensivi. La condotta sopra descritta comporta la responsabilità professionale (avente natura contrattuale) del notaio officiato dell'atto di compravendita intercorso tra i coniugi M [redacted] ed il convenuto [redacted].

L'aver causalmente concorso a cagionare il danno comporta la natura solidale della responsabilità (Cass. n. 5946/99) gravante su entrambi i convenuti nei confronti dei terzi danneggiati.

Deve in ultimo precisarsi - in ordine agli ulteriori profili di responsabilità del professionista lamentati dagli attori - che la mancata comunicazione dell'avvenuto accollo nei confronti dell'Istituto di credito mutuante, oltre a non costituire un obbligo espressamente gravante sul notaio, è circostanza ininfluyente al fine del decidere sulle richieste restitutorie avanzate. Ciò in quanto, anche laddove il pagamento al mutuante fosse andato a buon fine, ciò non muterebbe la natura indebita dello stesso, per la sussistenza dell'evizione di cui sopra si è già ampiamente detto.

3.a. Il convenuto notaio [redacted] ha chiamato in causa [redacted] - s.p.a. al fine di essere tenuto indenne dalla domanda risarcitoria azionata dagli attori nei suoi confronti.

La terza chiamata, costituitasi in giudizio, ha anzitutto eccepito la non operatività della polizza invocata, per il mancato pagamento del premio relativo al periodo in cui sarebbe avvenuto il sinistro; ha opposto le franchigie di cui all'articolo 14 delle "condizioni della convenzione" ed ha chiesto limitarsi il proprio obbligo alla quota di coassicurazione pari al proprio 30%.

Quanto alla prima delle eccezioni sollevate, come emerge dal doc. 3 (fascicolo parte convenuta Gallizia), risulta documentalmente provata l'apertura di una pratica istruttoria da parte della compagnia assicuratrice, elemento, questo, che decisamente depone in favore del riconoscimento, proveniente dalla stessa terza chiamata, in ordine alla sussistenza ed alla operatività della polizza intercorrente tra le parti. Ancora, il documento 5 (fascicolo parte convenuta [redacted] attestante il pagamento del premio assicurativo, non oggetto di contestazione da parte di [redacted] induce a ritenere non fondata l'eccezione contrattuale sollevata da quest'ultima.

Quanto al limite dell'obbligo di indennizzo nella fattispecie gravante sulla terza chiamata, all'art. 20 delle condizioni contrattuali che regolamentano i rapporti intercorrenti tra il notaio assicurato e la Compagnia è espressamente previsto che - trattandosi di coassicurazione - ciascuna delle società assicuratrici è tenuta esclusivamente in base alla percentuale di sua spettanza. Infatti la chiamata in causa - ad opera della difesa della parte convenuta [redacted] - della sola [redacted], ossia della società c.d. "delegataria", non vale a superare la natura del contratto di coassicurazione (composto di separati rapporti assicurativi: Cass. n. 9891/94) ed a creare una obbligazione di natura solidale, salva in ogni caso la piena operatività della polizza assicurativa *de qua* come appena sopra acclarato. Pertanto, [redacted] - terza chiamata nel presente giudizio - è tenuta all'indennizzo, dedotta la franchigia, nei limiti del 30% della somma risarcitoria posta a carico della parte convenuta [redacted]

3.b. Ciò chiarito, la terza chiamata ha chiesto comunque accertarsi le rispettive quote di responsabilità gravanti sui due convenuti, al fine di regolamentarne i rapporti interni, anche alla luce del diritto di surroga spettante alla Compagnia Assicuratrice in base al disposto dell'art. 1916 c.c.

Determinante a tal fine è il rilievo - già evidenziato - che il convenuto [redacted] era a conoscenza della sussistenza di una causa di eventuale evizione e scientemente ha alienato a terzi la proprietà nonostante ciò. Il dolo che così connota l'operato dell'alienante comporta la responsabilità prevalente dello stesso - nella misura di 2/3 - in ordine all'intera obbligazione risarcitoria come sopra quantificata, salva la quota di Euro 5.184,71 pari alla parcella del notaio Gallizia che resta integralmente a carico di quest'ultimo.

4. In ultimo, l'intervento spiegato dal terzo Gianni Bettoni nel presente giudizio deve ritenersi inammissibile.

Dispone l'art. 105 c.p.c. che "ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo". La giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 21060/04) ha statuito che tale relazione con la controversia pendente tra altre parti sussiste allorchè l'azione esperita dal terzo sia individuabile con riferimento al *petitum* o alla causa *petendi*, in modo tale da rendere opportuna la trattazione di un *simultaneus processus*.

L'interveniente [redacted] ha dedotto la sussistenza di un accordo che lo legava a [redacted], vincolo che quest'ultimo avrebbe violato (in concorso con [redacted] disponendo della proprietà dell'immobile sito in Via Esterle 23 in favore di terzi.

L'accertamento richiesto dal terzo non presenta alcuna dipendenza dal titolo contrattuale in esame, costituendo semmai quest'ultimo esclusivamente l'atto esecutivo dell'"illecito" dedotto dal [redacted] come posto in essere in suo danno. Né sussiste alcuna relazione con l'oggetto di causa; a riprova di ciò, è sufficiente osservare che i fatti posti alla base della domanda dell'interveniente (il conferimento di una procura, la sussistenza di un accordo simulatorio, istituto giuridico peraltro notoriamente differente dal negozio fiduciario) sono completamente differenti rispetto a quelli allegati dagli attori (la stipula di un contratto di vendita e la successiva evizione).

Quanto alla richiesta di condanna avanzata nei confronti degli attori e "dei convenuti tutti" (così nell'atto di intervento a pag. 9) il [redacted] chiede di essere indennizzato della perdita della disponibilità

te

dell'immobile di Via Esterle 23. Anche tale domanda - che più propriamente potrebbe inserirsi nell'ambito di un'azione di rivendica della proprietà - non presenta alcun profilo di attinenza con l'oggetto del presente giudizio, né sussistono profili di opportunità di una trattazione simultanea di profili di doglianza tanto differenti tra loro.

5. Stante la soccombenza dei convenuti [redacted] e [redacted] (art. 91 c.p.c.), questi ultimi devono essere condannati, nella rispettiva misura di 2/4 il primo e di 1/4 il secondo, al ristoro delle spese processuali sostenute dagli attori, liquidate come in dispositivo.

Quanto alla terza chiamata [redacted] - parzialmente soccombente - la stessa deve essere condannata a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte convenuta [redacted] in ragione di un terzo, liquidando tale frazione come in dispositivo.

Quanto infine alla posizione processuale dell'interveniente [redacted] quest'ultimo va condannato a rimborsare 1/4 delle spese processuali sia degli attori che del convenuto [redacted] avendo svolto le proprie domande nei confronti degli attori e "dei convenuti tutti" e non essendovi luogo a provvedere sulle spese del convenuto [redacted], rimasto contumace.

P Q M

il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da M. [redacted] e P. [redacted] in contraddittorio con S. [redacted] e G. [redacted] nella contumacia di [redacted] Davide, con la chiamata in causa di [redacted] - Le A. [redacted] e l'intervento volontario di [redacted], disattesa o assorbita ogni diversa istanza od eccezione, così provvede:

1) DICHIARA inammissibile l'intervento volontario di Gianni Bettoni e per l'effetto lo condanna a rimborsare 1/4 delle spese di lite degli attori e del convenuto [redacted] liquidate - in tale frazione - rispettivamente in € 524,30= per spese, € 835,35= per diritti ed € 1.750,00= per onorari, oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge in favore degli attori in base all'unica nota spese; in € 155,88= per spese, € 342,93= per diritti ed € 1.736,06= per onorari oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge in favore degli eredi del convenuto [redacted];

2) CONDANNA [redacted] e G [redacted] al pagamento, in favore degli attori [redacted] e [redacted], della somma di Euro 172.017,41 - oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno, ponendone il pagamento rispettivamente a carico di Davide Sacchi nella misura di 2/3 ed in solido di tutti gli altri nella misura di 1/3;

3) CONDANNA [redacted] - I [redacted] - s.p.a. a tenere indenne [redacted], G [redacted] e [redacted] della quota del 30%, dedotta la franchigia, delle somme che questi ultimi saranno tenuti a corrispondere in esecuzione della presente sentenza;

4) CONDANNA [redacted] S [redacted] G [redacted] e [redacted], al pagamento, in favore degli attori [redacted] e M [redacted], delle spese processuali sostenute, complessivamente liquidate in € 12.438,61= (di cui Euro 2.097,21= per spese, Euro 3.341,40= per diritti ed Euro 7.000,00= per onorari, oltre rimborso spese forfetario ed oltre IVA e C.P.A., rispettivamente nella misura di 2/4 a carico di Davide Sacchi e di 1/4 a carico solidale degli altri soggetti;

5) CONDANNA [redacted] - [redacted] - s.p.a. al pagamento, in favore di S [redacted], G [redacted] e [redacted] di un terzo delle spese processuali sostenute, liquidate in tale frazione in Euro 207,84= per spese, Euro 457,24= per diritti, Euro 2.314,75= per onorari, oltre rimborso spese forfetario, IVA e C.P.A..

Milano, 09.06.06.

Il giudice
Dott.ssa Maria Luisa Padova

M. L. Padova

